

(N. 826)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e *ad interim* della Marina Mercantile

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Miglioramenti delle pensioni per la gente di mare.

ONOREVOLI SENATORI — Con l'unito disegno di legge si intende di venire in qualche modo incontro alle necessità dei pensionati a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara i quali, da tempo, giustamente invocano un trattamento che li tolga dallo stato di grave disagio economico in cui presentemente versano

Si tratta di una categoria di benemeriti, ai quali, nel periodo precedente l'ultima guerra,

era assicurato un trattamento previdenziale, se non cospicuo, per lo meno adeguato alle normali esigenze di vita e, comunque, nei casi di pensione liquidata con il massimo di trenta anni di navigazione, non troppo lontana dalla retribuzione percepita durante il periodo di lavoro.

La guerra e la conseguente inflazione monetaria hanno polverizzato il valore delle riserve tecniche dell'ente previdenziale — nel

caso la Cassa nazionale per la previdenza marinara - per cui la misura delle pensioni si è resa del tutto irrisoria ed è considerata inaccettabile da parte dei vecchi naviganti, i quali, data la lunga vita di rischi e di sacrifici, trascorsa in mare, in pace ed in guerra, e la massa dei contributi versati in moneta buona, hanno ragione di considerare l'attuale trattamento umiliante e, comunque, ingiusto nei loro confronti.

I pensionati marittimi - compresi quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali - beneficiano oggi di un trattamento economico il quale di poco si discosta da quello spettante ad un qualunque pensionato dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, e ciò nonostante le norme molto più restrittive vigenti nella previdenza marinara relativamente ai requisiti di iscrizione e di contribuzione prescritti per il conseguimento del diritto a pensione.

Ciò si spiega ove si consideri che il trattamento economico di cui presentemente fruiscono i pensionati facenti capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale - ivi compresi i pensionati marittimi - è prevalentemente costituito dall'assegno integrativo di cui al regio decreto 20 maggio 1946, n. 374, e dall'assegno temporaneo di contingenza previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, il primo determinato in base ad una tabella di percentuali che hanno portato all'automatico appiattimento delle pensioni, ed il secondo stabilito in misura fissa, in relazione all'età dei pensionati. In conseguenza, le differenze che prima esistevano fra i diversi tipi di pensioni e che in genere assicuravano a quelle della previdenza marinara una situazione di privilegio, oggi sono scomparse.

L'agitazione dei marittimi del luglio scorso, ripetutasi nel settembre, ha avuto, come principale motivo, il miglioramento delle pensioni marinare. È stata una manifestazione di solidarietà verso i compagni di lavoro anziani ed invalidi e verso le famiglie degli scomparsi, ma è stato anche un segno di preoccupazione per il loro proprio futuro. L'agitazione ha comunque dimostrato che tale problema è vivamente sentito in generale dalla opinione pubblica e particolarmente da quella delle città marinare.

Gli accordi stipulati il 4 luglio 1949 fra le organizzazioni sindacali interessate prevedono tra l'altro, anche il miglioramento delle pensioni marinare in una misura due volte superiore al trattamento di cui i pensionati marittimi beneficiavano al 30 giugno 1949, e fissano altresì la misura dei contributi dovuti dagli armatori di navi di stazza lorda superiore a 301 tonnellate quale concorso all'onere derivante da tale miglioramento.

Tanto il miglioramento stesso quanto l'onere a carico dell'armamento hanno carattere temporaneo in quanto la loro durata è di diciotto mesi a decorrere dal 1° luglio 1949, e ciò nella previsione che possa nel frattempo procedersi ad un riassetto della previdenza marinara che dovrebbe soprattutto operarsi con la introduzione di nuove competenze medie da valere agli effetti della determinazione della misura dei contributi e delle pensioni.

Il miglioramento delle pensioni marinare attuato isolatamente e senza che un analogo miglioramento sia intervenuto in favore dei pensionati nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, impone di necessità lo sganciamento della previdenza marinara dal Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e dal Fondo di solidarietà sociale.

La previdenza marinara ha attinto finora dai detti Fondi in misura sensibilmente superiore all'importo dei contributi che ai Fondi stessi ha versato in base al numero dei propri iscritti. Infatti, tuttora, il numero dei marittimi e delle unità del personale amministrativo iscritto alla Gestione speciale della Cassa predetta, in base al quale viene effettuato il versamento dei contributi, è inferiore al numero dei pensionati a carico della Cassa stessa. Ciò ha reso, quindi, necessario il concorso della mutualità generale e, cioè, dei contributi versati ai Fondi predetti nell'interesse delle altre categorie di lavoratori facenti capo all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, ai fini della corresponsione degli assegni integrativi e di contingenza in favore dei pensionati della previdenza marinara.

Di fronte, ora, ad un trattamento previdenziale sensibilmente superiore a quello di cui beneficiano i pensionati dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, è logico che le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che fanno capo a detta assicurazione, non

intendono più sopportare un qualsiasi onere in favore di una categoria di pensionati che può considerarsi privilegiata.

Peraltro, lo sganciamento avrà decorrenza soltanto con il 1° luglio 1950 e, fino a tale data, continuerà, quindi, il concorso dei fondi predetti in favore dei pensionati della previdenza marinara.

*Art. 1.* - L'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, venga corrisposto, *in aggiunta alla pensione base* liquidata o da liquidare ai sensi delle vigenti disposizioni, un assegno complementare la cui misura è indicata nelle tabelle *A, B, C e D* annesse al disegno di legge. Tale assegno è stato determinato triplicando il trattamento in atto al 30 giugno 1949, esclusi, però, l'indennità di caro-pane prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni e l'assegno supplementare di contingenza di cui alla legge 14 giugno 1949, n. 322, e aggiungendo alla somma risultante - depurata della pensione base - l'indennità di caro-pane. Più precisamente detto assegno corrisponde al triplo del trattamento comprensivo della pensione base, dell'assegno integrativo determinato a norma del regio decreto 20 maggio 1946, n. 374, e dell'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, con la detrazione della pensione base e l'aggiunta dell'indennità di caro-pane.

L'articolo in esame precisa, nel secondo e terzo comma, che l'assegno complementare suddetto, per il periodo dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, è corrisposto limitatamente alla differenza fra la misura dell'assegno stesso e il complessivo trattamento spettante agli aventi diritto, a titolo di assegno integrativo della pensione base, dell'assegno temporaneo e supplementare di contingenza e dell'indennità di caro-pane e che, a decorrere dal 1° luglio 1950, l'assegno complementare stesso sostituisce, a tutti gli effetti, i trattamenti sopra indicati.

L'ultimo comma dell'articolo dispone che, nel caso di titolari di due o più pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, l'assegno complementare sia determinato prendendo a base di calcolo la somma delle pensioni godute.

*Art. 2.* - Con l'articolo 2 di provvede alla istituzione, in seno alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, di un apposito fondo per la corresponsione dell'assegno complementare, da alimentarsi con i contributi previsti dai successivi articoli 3, 4 e 7.

*Art. 3.* - L'articolo 3 stabilisce la misura dei contributi straordinari mensili, a carico dell'armamento ed a carico dei marittimi, che si rendono necessari per poter far fronte all'onere derivante dai miglioramenti e per supplire al mancato concorso, dal 1° luglio 1950, dei fondi mutualistici in favore dei pensionati marittimi.

Giusta gli accordi sindacali del 4 luglio 1949, il contributo a carico degli armatori viene previsto nella misura di lire 5.000, 3.000 e 1.000 per ogni marittimo imbarcato, rispettivamente, su navi di stazza lorda superiore a 2.000 tonnellate, da 1.000 a 2.000 tonnellate e da 301 a 999 tonnellate.

Tali contributi hanno decorrenza dal 1° luglio 1949. Con la data del 1° luglio 1950 essi diventano, rispettivamente, 6.300, 4.300, 2.300 lire. In realtà, però, non si tratta qui di un aumento ma soltanto della incorporazione in essi delle quote di contributi, a carico degli armatori, dovuti - anche per una quota relativa alla indennità di caro-pane - al Fondo di integrazione per le Assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale; e ciò in seguito allo sganciamento, dal 1° luglio 1950, della previdenza marinara dalla mutualità generale.

Lo stesso articolo prevede un contributo straordinario mensile a carico di ogni marittimo imbarcato su navi nazionali di stazza lorda superiore a 300 tonnellate nelle seguenti misure:

Comandanti e capi macchinisti . . . . .	L. 2.000
Ufficiali di coperta e di macchina . . . . .	1.600
Allievi ufficiali di coperta e di macchina . . . . .	1.200
Sottufficiali . . . . .	1.200
Comuni . . . . .	1.000
Giovanotti e mozzi . . . . .	800

È sembrato giusto far concorrere anche i marittimi al miglioramento delle pensioni marinare; d'altra parte, gli stessi, nelle discussioni che precedettero gli accordi sindacali, non si dimostrarono alieni dall'accollarsi una parte dell'onere relativo al miglioramento delle pensioni.

Peraltro, in considerazione delle difficoltà di ordine pratico relative alla riscossione dei contributi arretrati a carico dei marittimi, si è stabilito che il versamento dei contributi da parte dei marittimi stessi abbia decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge: è stato, però, aggiunto che essi abbiano la durata di dodici mesi.

Anche il contributo a carico dei marittimi con decorrenza dal 1° luglio 1950, viene maggiorato di lire 300. Anche in tale caso non si tratta di un aumento, ma soltanto della incorporazione della quota di contributo, a carico dei lavoratori, dovuta al Fondo di solidarietà sociale.

A decorrere dal 1° luglio 1950, sempre in conseguenza dello sganciamento della previdenza marinara dal Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e dal Fondo di solidarietà sociale, vengono stabiliti i contributi di lire 1.300 e 800, rispettivamente, a carico degli armatori e dei marittimi di navi di stazza lorda inferiore a 301 tonnellate.

*Art. 4.* — Poichè anche i pensionati provenienti dal personale amministrativo delle Società di navigazione facenti capo alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficieranno del nuovo assegno complementare, è giusto che anche nei confronti del personale amministrativo in servizio sia versato un contributo supplementare da parte dell'armamento, e che un contributo straordinario sia dovuto anche dallo stesso personale.

A ciò provvede appunto l'articolo 4 del disegno di legge, disponendo un contributo straordinario mensile, a decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 30 giugno 1950, nella misura di lire 1.500 a carico del datore di lavoro. Per i prestatori d'opera il contributo straordinario è fissato nella misura di lire 500 mensili.

Come per i marittimi, anche per il personale di cui è cenno, è stato stabilito che il versamento del contributo da parte del personale stesso abbia decorrenza dal mese in corso alla data di entrata in vigore della legge.

I contributi di cui sopra, per le stesse ragioni cui è stato dianzi accennato, con decorrenza dal 1° luglio 1950 diventano, rispettivamente, lire 2.800 e 800.

La sensibile differenza nella misura dei contributi stabiliti per il personale amministrativo facente capo alla gestione speciale, rispetto a quella stabilita per il personale navigante facente capo alla gestione marittimi, si giustifica considerando che, mentre il rapporto fra marittimi imbarcati e marittimi pensionati corrisponde all'incirca a 20.000 : 25.000; quella fra personale amministrativo in servizio e personale pensionato corrisponde a 2.400 : 300 o poco più.

*Art. 5.* — L'articolo 5 prevede il caso del personale di stato maggiore navigante chiamato a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione e per la tutela di interessi sindacali al quale è consentito, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e successive modificazioni, di chiedere il riconoscimento del servizio prestato, nella misura di tre quinti della sua durata, ai fini delle prestazioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Per tale personale, come per il personale amministrativo già iscritto alla gestione speciale, al quale sia consentito, dopo la cessazione dal servizio di continuare il versamento dei contributi, ai fini del raggiungimento dei requisiti prescritti per il conseguimento di una pensione, viene, ora, stabilito un contributo straordinario nella misura prevista dai precedenti articoli 3 e 4 per il personale navigante e per il personale amministrativo in servizio.

La stessa misura è prevista anche per marittimi i quali chiedano il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera, nonchè per i cuochi ed i domestici imbarcati su navi militari.

*Art. 6.* — Per questi ultimi marittimi l'articolo 6 stabilisce, sotto pena di decadenza, termini rigorosi per il riscatto della navigazione compiuta sotto bandiera straniera. Tali termini sono di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge per la navigazione compiuta prima di tale data e successivamente di tre mesi in tre mesi per la navigazione compiuta dopo tale data.

*Art. 7.* — Anche per i piloti è sembrato giusto che concorressero all'onere per il miglioramento delle pensioni marinare, e ciò nella

considerazione che del miglioramento stesso beneficiano anche i piloti pensionati.

La misura dei contributi supplementari a carico dei piloti è stata graduata secondo l'importanza dei porti e va da un massimo di lire 2.000 mensili ad un minimo di lire 800 mensili per ogni pilota in servizio.

Detti contributi sono dovuti con decorrenza dal mese in corso alla data di entrata in vigore della legge e, per le ragioni cui si è dianzi accennato, dal 1° luglio 1950 vengono maggiorati di lire 1.600 corrispondenti press'a poco alle quote di contributi dovuti ai Fondi di integrazione per le assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale.

A ciò provvede l'articolo 7 del disegno di legge.

*Art. 8.* — L'articolo 8 del disegno di legge rende il datore di lavoro responsabile anche del versamento delle quote di contributo dovute dai lavoratori, facendogli obbligo di trattenerle sulle retribuzioni ad essi spettanti.

*Art. 9.* — L'articolo 9 stabilisce che i nuovi contributi, di cui agli articoli 3, 4 e 7, sostituiscono, a decorrere dal 1° luglio 1950, quelli dovuti al Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali, quelli dovuti per l'indennità caro-pane, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, nonché quelli dovuti al Fondo di solidarietà sociale.

*Art. 10.* — Nell'eventualità che dovesse verificarsi un afflusso di contributi sensibilmente superiore o inferiore al complesso delle prestazioni dovute ai sensi dell'articolo 1, si è ritenuto, con l'articolo 10, di deferire al Presidente della Repubblica la facoltà di variare, con proprio decreto, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 7.

*Art. 11.* — In conseguenza dello sganciamento della previdenza marinara dal Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e dal Fondo di solidarietà sociale, si rende inoperante la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1424, riguardante la destinazione del contributo dovuto ai sensi del decreto legislativo

luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni, nei confronti del personale navigante ed amministrativo la cui forma di previdenza sia costituita da una polizza di assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o da conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto citato, o dalle altre forme di previdenza previste dai decreti ministeriali nn. 12 e 13 del 18 agosto 1938, emanati in forza della delega di cui all'articolo 20 del regio decreto stesso.

È sembrato, pertanto, giusto stabilire, nell'articolo 11 che il contributo previsto dal disegno di legge in esame vada ad incrementare il valore delle polizze di assicurazione sulla vita o dei conti individuali o del trattamento previsto dai decreti ministeriali sopracitati.

*Art. 12.* — Con l'articolo 12 si elimina una grave deficienza che la previdenza marinara presenta nei confronti dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Il marittimo consegue il diritto a pensione di vecchiaia a sessanta anni di età e dopo un minimo di venti anni di navigazione. Per il tecnicismo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, il marittimo imbarcato su nave munita di ruolo di equipaggio è automaticamente assicurato con l'annotazione di imbarco sul ruolo e sul libretto di navigazione. I contributi vengono versati alla Cassa in base a competenze medie mensili corrispondenti al grado ricoperto a bordo (ved. tabella annessa al regio decreto 18 febbraio 1937, n. 319). Ora si supponga che un marittimo, con il grado iniziale di mozzo, abbia compiuto, nel periodo 1° gennaio 1920-31 marzo 1943 (1), complessivamente nove anni di navigazione. Detto marittimo, in base alla navigazione compiuta durante tale periodo di tempo (9 anni), potrà vantare, in proprio favore, una contribuzione di lire 3.240 (2). Se

(1) È stato scelto il limite 31 marzo 1943 in quanto dopo tale data, sono stati aumentati i contributi dovuti sia alla previdenza marinara, sia all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

(2)  

$$\frac{\text{Competenza media mensile L. 200} \times \text{Contribuzione L. 15}}{100}$$

= Contribuzione mensile lire 30. Contribuzione mensile lire 30 × mesi 12 × anni di navigazione 9 = lire 3.240.

nel frattempo, o anche posteriormente al 1° aprile 1943, egli avesse raggiunto i sessanta anni di età, non potrebbe farsi liquidare la pensione di vecchiaia per la quale, come si è detto, occorre un minimo di venti anni di navigazione.

Quale operaio a terra, in base all'assicurazione invalidità e vecchiaia, al compimento del sessantesimo anno di età, egli avrebbe potuto, invece, liquidare la pensione con un periodo di iscrizione all'assicurazione stessa di soli quindici anni e con il versamento di una massa di contributi non inferiore a lire 750 (articoli 9, n. 1, e 11 regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636).

Un primo ufficiale di coperta o di macchina, con una competenza media di 700 lire mensili, per lo stesso periodo di nove anni, avrebbe potuto vantare una contribuzione verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 11.340 (1), ma, nonostante ciò, al sessantesimo anno di età, non potrebbe farsi liquidare la pensione, mentre, se avesse prestato la propria attività a terra come impiegato, gli sarebbe stata sufficiente, per conseguire il diritto a pensione, una massa di contributi di sole lire 1.950 (articoli 9, n. 1, e 11 decreto-legge sopracitato).

Per la pensione di invalidità, la situazione è ancora più sfavorevole per i marittimi in quanto si richiede un minimo di navigazione di dieci anni, di cui almeno due compiuti nell'ultimo decennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di invalidità da parte di apposite Commissioni mediche. Per i lavoratori facenti capo all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, occorre invece un minimo di iscrizione all'assicurazione di cinque anni ed una contribuzione di 375 lire per gli operai e di 975 lire per gli impiegati. Per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 31 marzo 1943 bastavano sole 250 lire per gli operai e 750 lire per gli impiegati (articoli 9, n. 2, e 11 decreto-legge citato).

Da quanto precede appare evidente la superiorità dell'assicurazione obbligatoria invalidità

(1)

Competenza media mensile L. 700 × contributo L. 15  
100

= Contribuzione mensile lire 105. Contribuzione mensile lire 105 × mesi 12 × anni di contribuzione 9 = lire 11.340.

e vecchiaia rispetto alla previdenza marinara per ciò che riguarda il conseguimento del diritto a pensione in base ai contributi versati.

Alla inferiorità della previdenza marinara poteva ovviarsi mediante il perfetto coordinamento delle due forme previdenziali nel senso di far operare l'automatico trasferimento dei contributi all'assicurazione generale nei casi in cui il marittimo non avesse conseguito il diritto a pensione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Tale trasferimento, previsto nelle altre forme previdenziali in favore degli autoferrotranvieri, del personale addetto alle esattorie delle imposte dirette o alle gestioni delle imposte di consumo e di quello delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia, diventa operante nella previdenza marinara, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996, modificato con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 45, e con l'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, solo nei casi in cui il marittimo abbia contribuito all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia.

Occorre, quindi, rendere operante tale trasferimento indipendentemente dalla iscrizione del marittimo all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, ed a ciò provvede l'articolo 12.

Il primo comma di detto articolo prevede appunto l'ipotesi del marittimo ultrasessantenne e permanentemente invalido, il quale non abbia mai contribuito all'assicurazione obbligatoria e non si trovi nelle condizioni stabilite dell'articolo 21 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 per il conseguimento della pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara. In tale caso il marittimo può chiedere che i periodi di navigazione compiuti dopo il 1° luglio 1920 con contribuzione a detta Cassa siano considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia secondo le norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni.

Il secondo comma prevede le modalità per il trasferimento dei contributi dalla previdenza marinara all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Il terzo, il quarto e il quinto comma riproducono pressappoco quanto previsto dalle lettere *a*) e *c*) del precitato articolo 14. Viene precisato, peraltro, al quinto comma che non compete nè la quota a carico dello Stato, di cui all'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nè l'assegno temporaneo, nè quello supplementare di contingenza a carico del Fondo di solidarietà sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia che siano contemporaneamente titolari di pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

L'ultimo comma, infine, stabilisce che, ai fini della determinazione dell'assegno integrativo in base alle percentuali di maggiorazione di cui alla tabella annessa al regio decreto 20 maggio 1946, n. 374, nei casi previsti dal comma quinto, cioè, ai titolari di pensione a carico della Cassa e dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, quest'ultima pensione si considera come eccedenza della prima.

*Art. 13.* - Con l'articolo 13 viene data facoltà al marittimo iscritto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e che abbia navigato posteriormente al 1° luglio 1920 di contribuire volontariamente nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ai fini della liquidazione di una pensione secondo le norme di detta assicurazione.

In tal caso il trasferimento dei contributi dalla previdenza marinara all'assicurazione predetta avrà luogo al momento in cui verrà liquidata la pensione.

La facoltà di contribuire volontariamente non è consentita quando il marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di età o di inabilità alla navigazione richieste per il

conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

*Art. 14.* - Lo sganciamento della previdenza marinara dal Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e dal Fondo di solidarietà sociale fa venir meno la necessità di tenere in vita il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1424, al quale si è accennato a proposito dell'articolo 11, e a ciò provvede l'articolo 14 del disegno di legge in esame.

Peraltro, poichè tale decreto eliminava una lacuna in danno dei pensionati provenienti dal personale amministrativo facenti capo alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, nel senso che sopprimeva il limite di 1.500 lire mensili ai fini dell'aumento del 25 per cento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, l'articolo in esame stabilisce che il predetto aumento del 25 per cento continuerà ad applicarsi anche per le quote di pensioni superiori al limite di 1.500 lire mensili aggiungendo, poi, all'ultimo comma che di tale aumento non sarà tenuto conto ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del sopra citato decreto legislativo n. 391.

*Art. 15.* - L'articolo 15 dispone che nei riguardi dei contributi previsti dalla legge si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

*Art. 16.* - L'articolo 16 dispone che la legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 è corrisposto un assegno complementare nelle misure, di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, ai titolari di pensioni a carico della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonché a quelli facenti capo al « Fondo Adria ».

L'assegno predetto, per il periodo dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, è corrisposto limitatamente alla differenza fra la misura dell'assegno stesso e il complessivo trattamento spettante agli aventi diritto a titolo di assegno integrativo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, di assegno temporaneo e supplementare di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e alla legge 14 giugno 1949, n. 322, nonché a titolo di indennità di caropane di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive disposizioni modificative ed integrative.

A decorrere dal 1° luglio 1950, l'assegno complementare di cui al primo comma sostituisce, a tutti gli effetti, i trattamenti previsti dalle richiamate disposizioni legislative.

Per i titolari di due o più pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, l'assegno complementare suddetto è concesso nella misura corrispondente alla somma delle pensioni godute.

## Art. 2.

Per provvedere alla corresponsione dell'assegno complementare di cui al precedente articolo 1 è istituito, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, un fondo speciale alimentato dai contributi previsti dai successivi articoli 3, 4 e 7.

Per l'amministrazione di detto fondo valgono le norme vigenti per le gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

## Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella *E*.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ogni marittimo imbarcato su navi mercantili nazionali di stazza lorda superiore a 300 tonnellate è tenuto al versamento di un contributo straordinario mensile, in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, nelle misure indicate nell'annessa tabella *F*.

Ogni marittimo imbarcato su navi mercantili nazionali di stazza lorda inferiore a 301 tonnellate è tenuto, indipendentemente dalla sua qualifica a bordo, al versamento, a decorrere dal 1° luglio 1950 e per la durata di sei mesi, di un contributo straordinario mensile, in favore della stessa Cassa, nella misura di lire 300.

## Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 30 giugno 1950 è dovuto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo mensile supplementare, a carico del datore di lavoro, per ciascun iscritto alla gestione speciale della predetta Cassa, appartenente al personale amministrativo, nella misura di lire 1.500.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 1950 il contributo di cui al precedente comma è elevato a lire 2.800.

A decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi è dovuto alla Cassa predetta un contributo straordinario mensile da parte di ciascun prestatore d'opera appartenente al personale amministrativo iscritto alla gestione speciale. Tale contributo mensile è fissato nella misura di lire 500 fino al 30 giugno 1950 e nella misura di lire 800 per i mesi successivi.

Per il personale navigante iscritto alla gestione speciale, i contributi stabiliti dal precedente articolo 3 sono dovuti anche quando



l'inscritto presti servizio a terra, tenendosi conto, per la misura del contributo stesso, della stazza lorda della nave di ultimo periodo di imbarco e della qualifica rivestita a bordo.

#### Art. 5.

I contributi di cui agli articoli 3 e 4 sono anche dovuti:

a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione in ragione di tre quinti di anno;

b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di età del personale amministrativo già iscritto e che ha cessato di prestare servizio;

c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;

d) per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.

#### Art. 6.

Il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera potrà essere consentito purchè richiesto, sotto pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per la navigazione compiuta prima di tale data e successivamente di tre mesi in tre mesi per la navigazione compiuta dopo la data stessa.

Per il versamento dei contributi relativi ai periodi di riscatto si osservano le norme in vigore presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

#### Art. 7.

Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara è dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supplementare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate dall'annessa tabella G.

#### Art. 8.

Il datore di lavoro è responsabile anche del versamento delle quote di contributo dovute dai lavoratori le quali saranno da lui trattate sulle retribuzioni spettanti ai dipendenti.

#### Art. 9.

I contributi, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 7, sostituiscono, con effetto dal 1° luglio 1950, quelli dovuti, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, al fondo di integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, quelli dovuti per l'indennità di caropane in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, nonché quelli dovuti al Fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 7 della presente legge potrà essere variata per assicurare l'equilibrio finanziario del fondo istituito in base al precedente articolo 2, in rapporto alle variazioni del numero delle pensioni e di quello dei marittimi imbarcati.

#### Art. 11.

Il contributo dovuto per il personale navigante e amministrativo, in servizio alla data dell'11 agosto 1948, il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o da conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto citato, o dalle altre forme di previdenza previste dai decreti ministeriali nn. 12 e 13 del 18 agosto 1938, ed emanati in forza della delega di cui all'articolo 20 del regio decreto stesso, è destinato all'incremento del valore della polizza o del conto individuale intestato alla persona in favore della quale il contributo viene versato o del trattamento previsto dai citati decreti ministeriali.

## Art. 12.

L'articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è modificato come segue:

« L'iscritto, nei riguardi del quale, al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquantacinquesimo anno di età, se donna, o anche prima se sia accertata la invalidità permanente e generica al lavoro, non si siano verificate le condizioni stabilite dall'articolo 21 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, può chiedere che i periodi di navigazione compiuti dopo il 1° luglio 1920 con contribuzione alla Cassa siano considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e per la determinazione della misura della pensione stessa secondo le norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

« In tal caso, per i periodi suddetti, si trasferiscono nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia i contributi versati a favore dei singoli iscritti nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge 23 gennaio 1941, n. 167.

« Se l'iscritto, il quale possa far valere contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia durante periodi di lavoro a terra, consegue il diritto a pensione della Cassa senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, gli è liquidata, quando abbia compiuto sessanta anni di età, se uomo, o cinquantacinque anni di età, se donna, o sia riconosciuto inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, una quota supplementare di pensione uguale al 20 per cento dell'importo complessivo dei contributi obbligatori, reversibile ai superstiti con le norme del presente decreto.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce il relativo importo dei contributi alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

« Se l'iscritto raggiunge le condizioni richieste per liquidare tanto la pensione a carico della Cassa, quanto quella a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, potrà ottenere la liquidazione delle due pensioni, salvo quanto è disposto dall'articolo 25 del presente decreto. Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria non è in tal caso corrisposta la quota a carico dello Stato, di cui all'articolo 59 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nè l'assegno temporaneo e quello supplementare di contingenza a carico del Fondo di solidarietà sociale, nè l'indennità di caropane.

« Nei casi previsti dal comma precedente, ai fini della determinazione dell'assegno integrativo sulla pensione liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e dell'applicazione delle percentuali di maggiorazione di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 374, la pensione predetta si considera come eccedenza della pensione liquidata dalla previdenza marinara ».

## Art. 13.

I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara compiuti dopo il 1° luglio 1920 sono riconosciuti utili sia agli effetti dell'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sia agli effetti della prosecuzione volontaria dell'assicurazione stessa, ai sensi degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Non potrà tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'iscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di età o di inabilità alla navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

L'effettivo trasferimento dei contributi ha luogo al momento della liquidazione della pensione, nei casi previsti e secondo le norme stabilite dall'articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 12 della presente legge.

## Art. 14.

A decorrere dal 1° luglio 1950 il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1424, è abrogato.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara continuerà ad applicare integralmente l'aumento previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sulla pensione comprensiva della quota corrispondente alla parte di retribuzione superiore al limite di lire 1.500 mensili.

Del predetto aumento non sarà tenuto conto ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del sopra citato decreto legislativo n. 391.

## Art. 15.

Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

## Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## TABELLA A.

TABELLA DEGLI AUMENTI *MENSILI* DA APPORTARE ALLE PENSIONI BASE DI VECCHIAIA DELLA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA MARINARA

Importo base annuo		Assegno mensile	
		Pensionati di vecchiaia con meno di 65 anni	Pensionati di vecchiaia con 65 anni o più
Fino a L.	1.350 . . . . .	5.500	10.300
da »	1.351 a L. 1.999 . . . . .	5.650	10.450
» »	2.000 » 2.499 . . . . .	6.050	10.850
» »	2.500 » 2.999 . . . . .	6.450	11.250
» »	3.000 » 3.499 . . . . .	6.800	11.600
» »	3.500 » 3.999 . . . . .	7.200	12.000
» »	4.000 » 4.499 . . . . .	7.550	12.350
» »	4.500 » 4.999 . . . . .	7.900	12.700
» »	5.000 » 5.999 . . . . .	8.250	13.050
» »	6.000 » 6.999 . . . . .	8.850	13.650
» »	7.000 » 7.999 . . . . .	9.400	14.200
» »	8.000 » 8.999 . . . . .	9.950	14.750
» »	9.000 » 9.999 . . . . .	10.400	15.200
» »	10.000 » 10.999 . . . . .	10.800	15.600
» »	11.000 » 11.999 . . . . .	11.150	15.950
» »	12.000 » 12.999 . . . . .	11.450	16.250
» »	13.000 » 13.999 . . . . .	11.700	16.500
» »	14.000 » 14.999 . . . . .	11.950	16.750
» »	15.000 » 15.999 . . . . .	12.250	17.050
» »	16.000 » 17.999 . . . . .	12.500	17.300
» »	18.000 » 19.999 . . . . .	13.000	17.800
» »	20.000 » 21.999 . . . . .	13.500	18.300
» »	22.000 » 23.999 . . . . .	14.000	18.800
» »	24.000 » 25.999 . . . . .	14.550	19.350
» »	26.000 » 27.999 . . . . .	15.050	19.850
» »	28.000 » 29.999 . . . . .	15.550	20.350
» »	30.000 ed oltre . . . . .	16.100	20.900

## TABELLA B.

TABELLA DEGLI AUMENTI *MENSILI* DA APPORTARE ALLE PENSIONI BASE DI INVALIDITÀ DELLA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA MARINARA.

Importo base annuo		Assegno mensile	
		Pensionati di invalidità con meno di 65 anni (1)	Pensionati di invalidità con 65 anni o più
Fino a L.	1.080	7.400	9.800
da »	1.081 a L. 1.499	7.900	10.300
» »	1.500 » 1.999	8.050	10.450
» »	2.000 » 2.499	8.450	10.850
» »	2.500 » 2.999	8.850	11.250
» »	3.000 » 3.499	9.200	11.600
» »	3.500 » 3.999	9.600	12.000
» »	4.000 » 4.499	9.950	12.350
» »	4.500 » 4.999	10.300	12.700
» »	5.000 » 5.999	10.650	13.050
» »	6.000 » 6.999	11.250	13.650
» »	7.000 » 7.999	11.800	14.200
» »	8.000 » 8.999	12.350	14.750
» »	9.000 » 9.999	12.800	15.200
» »	10.000 » 10.999	13.200	15.600
» »	11.000 » 11.999	13.550	15.950
» »	12.000 » 12.999	13.850	16.250
» »	13.000 » 13.999	14.100	16.500
» »	14.000 » 14.999	14.350	16.750
» »	15.000 » 15.999	14.650	17.050
» »	16.000 » 17.999	14.900	17.300
» »	18.000 » 19.999	15.400	17.800
» »	20.000 » 21.999	15.900	18.300
» »	22.000 » 23.999	16.400	18.800
» »	24.000 » 25.999	16.950	19.350
» »	26.000 » 27.999	17.450	19.850
» »	28.000 » 29.999	17.950	20.350
» »	30.000 ed oltre	18.500	20.900

(1) Per ogni orfano oltre il terzo l'assegno mensile aumenta di lire 520.

TABELLA C.

TABELLA DEGLI AUMENTI *MENSILI* DA APPORTARE ALLE PENSIONI BASE  
DI REVERSIBILITÀ DELLA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA MARINARA

Importo base annuo		Assegni mensili per le famiglie composte di:			
		Vedova sola	Vedova e 1 orfano	Vedova e 2 orfani	Vedova e 3 orfani (1)
Fino a L.	999 . . . . .	6.300	6.800	7.300	7.850
da »	1.000 a L. 1.499 . . . . .	6.900	7.550	8.200	8.800
» »	1.500 » 1.999 . . . . .	7.250	7.950	8.600	9.200
» »	2.000 » 2.499 . . . . .	7.650	8.550	9.000	9.600
» »	2.500 » 2.999 . . . . .	7.950	8.600	9.400	10.000
» »	3.000 » 3.499 . . . . .	8.300	9.000	9.750	10.350
» »	3.500 » 3.999 . . . . .	8.550	9.350	10.050	10.700
» »	4.000 » 4.499 . . . . .	8.800	9.650	10.400	11.000
» »	4.500 » 4.999 . . . . .	9.050	9.900	10.700	11.350
» »	5.000 » 5.499 . . . . .	9.250	10.150	10.950	11.600
» »	5.500 » 5.999 . . . . .	9.450	10.350	11.200	11.900
» »	6.000 » 6.499 . . . . .	9.600	10.550	11.450	12.150
» »	6.500 » 6.999 . . . . .	9.700	10.750	11.650	12.350
» »	7.000 » 7.999 . . . . .	9.850	10.900	11.850	12.600
» »	8.000 » 8.999 . . . . .	10.100	11.150	12.200	12.950
» »	9.000 » 9.999 . . . . .	10.350	11.400	12.500	13.300
» »	10.000 » 11.999 . . . . .	10.600	11.750	12.750	13.550
» »	12.000 » 13.999 . . . . .	11.150	12.200	13.250	14.050
» »	14.000 » 15.999 . . . . .	11.650	12.700	13.750	14.550
» »	16.000 » 17.999 . . . . .	12.150	13.200	14.300	15.100
» »	18.000 » 19.999 . . . . .	12.650	13.750	14.800	15.600
» »	20.000 ed oltre . . . . .	13.200	14.250	15.300	16.100

(1) Per ogni orfano oltre il 3° l'assegno mensile aumenta di lire 520.

TABELLA D.

TABELLA DEGLI AUMENTI *MENSILI* DA APPORTARE ALLE PENSIONI BASE  
DI REVERSIBILITÀ DELLA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA MARINARA

Importo base annuo	Assegni mensili per le famiglie composte di:							
	1 orfano solo	2 orfani soli	3 orfani soli	4 orfani soli	5 orfani soli	6 orfani soli	7 orfani soli	8 orfani soli (1)
Fino a L. 999 . . . . .	6.300	6.800	7.300	7.850	8.350	8.900	9.400	9.900
da L. 1.000 a L. 1.499 . .	6.900	7.400	7.900	8.450	8.950	9.650	10.300	10.900
» » 1.500 » 1.999 . .	7.250	7.800	8.300	8.850	9.350	10.050	10.700	11.350
» » 2.000 » 2.499 . .	7.650	8.150	8.700	9.200	9.700	10.400	11.100	11.800
» » 2.500 » 2.999 . .	7.950	8.500	9.000	9.550	10.050	10.750	11.450	12.150
» » 3.000 » 3.499 . .	8.300	8.800	9.300	9.850	10.350	11.100	11.800	12.500
» » 3.500 » 3.999 . .	8.550	9.100	9.600	10.150	10.650	11.400	12.150	12.850
» » 4.000 » 4.499 . .	8.800	9.350	9.850	10.400	10.900	11.700	12.450	13.200
» » 4.500 » 4.999 . .	9.050	9.550	10.100	10.600	11.150	11.950	12.750	13.500
» » 5.000 » 5.499 . .	9.250	9.800	10.300	10.800	11.350	12.200	13.050	13.800
» » 5.500 » 5.999 . .	9.450	9.950	10.500	11.000	11.500	12.450	13.300	14.100
» » 6.000 » 6.499 . .	9.600	10.100	10.650	11.150	11.650	12.650	13.550	14.350
» » 6.500 » 6.999 . .	9.700	10.250	10.750	11.300	11.800	12.800	13.750	14.600
» » 7.000 » 7.999 . .	9.850	10.350	10.900	11.400	11.950	13.000	13.950	14.850
» » 8.000 » 8.999 . .	10.100	10.600	11.150	11.650	12.200	13.250	14.300	15.250
» » 9.000 » 9.999 . .	10.350	10.900	11.400	11.900	12.450	13.500	14.550	15.600
» » 10.000 » 11.999 . .	10.600	11.150	11.650	12.200	12.700	13.750	14.850	15.900
» » 12.000 » 13.999 . .	11.150	11.650	12.150	12.700	13.200	14.250	15.350	16.400
» » 14.000 » 15.999 . .	11.650	12.150	12.700	13.200	13.700	14.800	15.850	16.900
» » 16.000 » 17.999 . .	12.150	12.700	13.200	13.700	14.250	15.300	16.350	17.450
» » 18.000 » 19.999 . .	12.650	13.200	13.700	14.250	14.750	15.800	16.900	17.950
» » 20.000 ed oltre . . . .	13.200	13.700	14.200	14.750	15.250	16.350	17.400	18.450

(1) Per ogni orfano oltre l'8° l'assegno mensile aumenta di lire 520.

TABELLA E.

## A R M A T O R I

Navi di stazza lorda	Contributo mensile supplementare per ogni marittimo imbarcato	
	Dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950	Dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1950
Superiore a 2.000 tonnellate . . . . .	5.000	6.300
Da 1.000 a 2.000 tonnellate . . . . .	3.000	4.300
Da 301 a 999 tonnellate . . . . .	1.000	2.300
Inferiore a 301 tonnellate . . . . .	—	1.300

TABELLA F.

## M A R I T T I M I

Qualifiche a bordo	Contributo straordinario mensile per ogni marittimo imbarcato	
	A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1950	Per i mesi successivi al 30 giugno 1950
Comandanti e capi macchinisti . . . . .	2.000	2.300
Ufficiali di coperta e di macchina . . . . .	1.600	1.900
Allievi ufficiali di coperta e di macchina . . . . .	1.200	1.500
Sottufficiali . . . . .	1.200	1.500
Comuni . . . . .	1.000	1.300
Giovanotti e mozzi . . . . .	800	1.100



TABELLA G.

## PILOTI

P O R T I	Contributo mensile supplementare per ogni pilota in servizio	
	Dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1950	Per i mesi successivi al 30 giugno 1950
Genova, Livorno, Napoli, Savona, Venezia . . . . .	2.000	3.600
Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, La Spezia, Messina, Palermo . . . . .	1.800	3.400
Siracusa, Taranto, Trapani . . . . .	1.600	3.200
Ancona, Piombino, Portoferraio . . . . .	1.400	3.000
Brindisi, Carloforte, Milazzo, Marsala . . . . .	1.200	2.800
Barletta, Porto Empedocle, Salerno . . . . .	1.000	2.600
Fiumicino, Licata, Monopoli, Roma, Torre Annunziata . .	800	2.400